



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N. 458 DEL 23 MARZO 2022 CORTE FEDERALE DI APPELLO N. 10

Richiesta della Segreteria Generale in data 22 marzo 2022 di interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 62 lett. B Reg. Esecutivo Gare.

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Presidente: Carlo Maria Scipio

Componenti: Francesco Maria Cardosi – Andrea Celebrano

Relatore: Carlo Maria Scipio

osserva

1. La richiesta di interpretazione di cui in epigrafe prende lo spunto dalla vicenda che qui di seguito brevemente si delinea: nel Campionato C-Gold organizzato dal Comitato Regionale Sicilia per l'anno sportivo 2021-2022 all'esito della cosiddetta "fase ad orologio" successiva alla prima fase articolantesi su due gironi, si è venuta a determinare una situazione per la quale tre squadre si sono ritrovate con il medesimo punteggio. Tale situazione di fatto deve essere risolta, al fine di dare una classificazione alle tre squadre a parità di punteggio, alla stregua di quanto disposto dall'art. 62 comma 1 lettera B) Reg. Esecutivo Gare sub titolo "PARITA' TRA TRE O PIU' SQUADRE". Peraltro la peculiarità della situazione delineata nella nota della Presidenza del Comitato Regionale Sicilia è rappresentata dal fatto che nella "fase ad orologio" le squadre interessate alla vicenda non hanno disputato "i medesimi incontri diretti" in quanto, a causa della nota situazione pandemica e a causa di "esigenze di organizzazione del campionato", alcune squadre hanno "disputato entrambi gli incontri ed altre solo una partita" (così letteralmente la nota della Presidenza del Comitato Regionale Sicilia). Il quadro di riferimento veniva poi completato con la nota del 23 marzo 2022 del Presidente del Comitato Regionale Sicilia con la quale si precisava che la dedotta situazione di parità tra squadre riguardava le tre società piazzatesi al 3° posto, le due società piazzatesi all'8° posto, le tre società piazzatesi al 10° posto, specificandosi ulteriormente che le squadre piazzatesi al 3° posto non si erano incontrate paritariamente con scontri diretti, mentre le altre squadre si erano tutte incontrate con scontri diretti. Alla stregua di quanto precede ritiene la Corte che il problema posto in concreto riguarda le modalità di applicazione del criterio "Maggior Quoziente Canestri" espressamente evocato dal comma 1 sub B) numero 3 del citato art. 62 Reg. Esecutivo Gare.

2. La Corte Federale di Appello si riuniva in data 23 marzo 2022 alle ore 12.00 da remoto con l'apposito supporto telematico nel rispetto della normativa in materia di contrasto alla diffusione del "covid 19".

3. All'esito della camera di consiglio la Corte osserva che la problematica sollevata con la richiesta di interpretazione di cui in epigrafe appare agevolmente risolvibile alla stregua di

Scipio

una attenta e completa lettura dell'art. 62 Reg. Es. Gare che al comma 1 lett. B) detta i criteri per risolvere il problema della "PARITA' TRA TRE O PIU' SQUADRE" con un riferimento anche al comma 1 lett. A) per il caso delle due squadre piazzatesi all'8° posto di cui sopra si è detto.

4. Con riguardo a tale particolare situazione ritiene la Corte che la classificazione delle due squadre debba avvenire tenendo conto del maggior numero di vittorie negli incontri diretti e, in caso di egual numero di vittorie, del maggior quoziente canestri calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti da ciascuna squadre negli incontri diretti (così testualmente il comma 1 lett. A) nn. 1-2-3 del citato art. 62 Reg. Esecutivo Gare): la fattispecie non sembra presentare particolari problemi interpretativi.

5. Con riguardo alla situazione delle squadre piazzatesi a pari merito al 10° posto che si sono incontrate tutte tra di loro, ritiene la Corte che la classificazione delle tre squadre debba avvenire tenendo conto del maggior numero di vittorie negli incontri diretti e, in caso di egual numero di vittorie, del maggior quoziente canestri calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti da ciascuna squadre negli incontri diretti (così testualmente il comma 1 lett. B) nn. 1-2-3 del citato art. 62 Reg. Esecutivo Gare): la fattispecie non sembra presentare particolari problemi interpretativi.

6. Qualche problema interpretativo sembra per contro porre la situazione delle tre squadre piazzate al 3° posto per le quali va preso atto che due delle suddette tre squadre non si sono mai affrontate con la conseguenza immediata che il criterio di cui al comma 1 nn. 1-2-3 lett. B) dell'art. 62 Reg. Esecutivo Gare non può trovare applicazione difettando l'elemento oggettivo valutato come presupposto essenziale ed indefettibile dal legislatore federale (effettuazione di incontri diretti tra le squadre finite a parità di punti). Il problema va allora risolto ricorrendo ai criteri generali dell'istituto in esame che sembrano essere quelli di poter fare riferimento a "comparazioni omogenee fra le diverse squadre" e alla "regola della par condicio tra i concorrenti" (così in Corte Federale n. 66 in C.U. n. 779 del 12 aprile 2010). Tale precisazione consente di affermare che l'unico momento in cui è dato individuare la sussistenza di elementi per operare comparazioni omogenee fra le diverse squadre è quello realizzatosi nella fase di qualificazione, antecedente alla "fase ad orologio", con la conseguenza che il maggior quoziente canestri deve desumersi dalla divisione del totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti da ciascuna squadra con riferimento a tutte le partite giocate in egual numero ed eguali condizioni di partecipazione nella fase di qualificazione del Campionato Serie C Gold organizzato dal Comitato Regionale Sicilia.

6. In conclusione la questione interpretativa sollevata dalla Segreteria Generale deve risolversi nel senso che nel caso di squadre classificatesi a pari merito dopo la "fase ad orologio" in un Campionato di Serie C Gold organizzato su base regionale, senza che le stesse squadre abbiano avuto la possibilità di effettuare i medesimi incontri diretti, la classificazione delle stesse dovrà avvenire sulla base del criterio "quoziente canestri" di cui all'art. 62 Reg. Esecutivo Gare avuto riguardo al complesso delle gare disputatesi nella fase di qualificazione del Campionato medesimo, unica fase in cui è dato verificare la sussistenza del principio della omogeneità delle gare disputate.

guy

Segue C.U. n. 458 del 23 marzo 2022 C.F.A. n. 10

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, visto l'art. 57 comma 5 lett.a) Statuto Federale, sulla richiesta della Segreteria Generale in data 22 marzo 2022 di interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 62 comma 1 lett. B) Reg. Esecutivo Tesseramento, così delibera:

“nel caso di squadre classificate a pari merito dopo la “fase ad orologio” in un Campionato di Serie C Gold organizzato su base regionale, senza che le stesse squadre abbiano avuto la possibilità di effettuare i medesimi incontri diretti, la classificazione delle stesse dovrà avvenire sulla base del criterio “quoziente canestri” di cui all'art. 62 Regolamento Esecutivo Gare avuto riguardo al complesso delle gare disputatesi nella fase di qualificazione del Campionato medesimo, unica fase in cui è dato verificare la sussistenza del principio della omogeneità delle gare disputate.”

Carlo Maria Scipio
PRESIDENTE- RELATORE

=====
Roma, 23 marzo 2022

Maurizio Berteza
SEGRETARIO GENERALE



quip